

Cernita rifiuti vietata durante il deposito temporaneo

Cassazione

La violazione fa scattare l'imputazione di gestione non autorizzata

Paola Ficco

La cernita non deve avvenire nel deposito temporaneo e la sua assenza è una delle molte condizioni che il produttore dei rifiuti deve rispettare affinché li possa raggruppare in assenza di autorizzazione. La Corte di cassazione, terza penale, con la sentenza 20841 del 28 maggio 2024, ha chiarito l'impossibilità di poter sottoporre a cernita i rifiuti messi in deposito temporaneo dal loro produttore. La cernita è, infatti, un'operazione spesso ritenuta dalle imprese non autorizzabile poiché considerata, a torto, minimale. Il che è errato e la sentenza lo dimostra. Del resto, il Dlgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera n), la censisce tra le fasi di "gestione" dei rifiuti. Inoltre, i suoi allegati B e C (rispettivamente ai punti D13 e R12) la includono tra le operazioni di smaltimento e di recupero. Pertanto, la cernita deve sempre essere autorizzata.

La sentenza della Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verdetto della Corte di appello di Firenze che (confermando il Tribunale di Siena) ha condannato il legale rappresentante di un'azienda agricola a otto mesi di arresto oltre a un'ammenda di 14 mila per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006). Infatti, secondo la Cassazione, il giudice di appello «ha fatto buon governo dei principi stabiliti» dalla Corte sul deposito temporaneo e la sua decisione «non presenta profili di illogicità».

La sentenza ha ricordato la definizione di deposito temporaneo fornita dal Codice ambientale (articolo 183, lettera bb, del Dlgs 152/2006) e che esso è estraneo al perimetro della gestione dei rifiuti, ma è «prodromico allo svolgimento delle relative attività».

Alla luce della definizione di «raccolta» («il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento») la Corte argomenta che se la cernita è già avvenuta, non si può parlare di deposito temporaneo dei rifiuti ma già di loro «gestione». La Cassazione richiama la Corte di giustizia Ue che con sentenza del 5 ottobre 1999 ha precisato che la nozione di deposito temporaneo «deve interpretarsi in modo restrittivo» e che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana. Per tale motivo, l'articolo 185-bis del Codice ambientale (norma di favore) impone il rispetto di una serie di condizioni e ricorda la sua pronuncia 16183/2013 secondo cui «solo l'osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge» consente al produttore di essere sollevato dall'autorizzazione delle attività di gestione. Diversamente, si tratta di gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile. Poiché la norma sul deposito temporaneo deroga alla disciplina sui rifiuti, l'imputato avrebbe dovuto provare la sussistenza delle condizioni di legge in capo a sé. Ma questo non è avvenuto.